

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 517-C)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SANTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 29 settembre 1977
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1978
(V. Stampato n. 1761)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 maggio 1978*

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo e del relativo
Protocollo addizionale sulla costituzione di una Organiz-
zazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali
(OEEPE) firmati, rispettivamente, a Parigi il 12 ottobre 1953
e a Delft il 16 giugno 1954

Comunicata alla Presidenza il 18 luglio 1978

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge ha già avuto l'approvazione del Senato, che l'ha esaminato il 29 settembre dello scorso anno. Torna dinnanzi alla nostra Assemblea per una modifica attinente al dispositivo finanziario: l'imputazione della spesa relativa agli anni pregressi — il cui ammontare rimane lo stesso — viene stabilita tutta a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 anzichè dei corrispondenti esercizi 1975, 1976 e 1977; viene inoltre precisata l'imputazione relativa al corrente anno finanziario, con un'indicazione necessaria oggi ma non all'atto della « prima lettura » (va tenuto presente che, da parte della Camera dei deputati, il voto di Assemblea è stato espresso il 25 maggio scorso).

Appare quindi scontato concludere — come ha concluso la Commissione affari esteri — nel senso della conferma dell'approvazione già data e dell'accoglimento delle modifiche di aggiornamento, con l'auspicio che tra la fine della fase referente e il momento del voto finale non trascorra tanto tempo da rendere di nuovo necessari ulteriori analoghi aggiornamenti.

Nel merito al relatore resta solo il compito di richiamare all'attenzione del Senato e delle sedi responsabili dell'Esecutivo una precisa informazione resa, in sede di Commissione, dal senatore Villi — uno scienziato che onora la nostra Assemblea — in ordine

ad un qualificato contributo che l'Italia può fornire all'OEEPE ed alla sua attività, nel quadro delle previsioni convenzionali di cui agli articoli 7 e 8 dell'Accordo.

Presso l'Istituto di fisica « Galileo Galilei » dell'Università di Padova è stata messa a punto una apparecchiatura denominata PEPR (*Precision Encoding and Pattern Recognition*).

Il PEPR è un ricognitore-misuratore elettronico automatico di informazioni concepito in modo da operare interattivamente con l'operatore, il quale gli fornisce le informazioni sintetiche durante lo stesso processo di misura, quando l'apparato non riesce a lavorare in modo completamente automatico o fallisce il completo inseguimento di una traccia o la ricostruzione di un evento.

La predetta apparecchiatura, costruita sotto la spinta di esigenze sperimentali relative alle ricerche di fisica nucleare alle alte energie, è utilizzabile per l'analisi di fotogrammi di varia natura e può costituire un importante e originale mezzo strumentale nell'ambito di quanto previsto dal paragrafo b) dell'articolo 7 e dai paragrafi a), b), c) e d) dell'articolo 8.

L'Italia è inoltre in grado di progettare e costruire un PEPR particolarmente adatto a studi fotogrammetrici che, tramite l'Istituto Geografico Militare, potrebbe mettere a disposizione dell'OEEPE.

SANTI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Sono approvati l'Accordo e il relativo Protocollo addizionali sulla costituzione di una Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE), firmati, rispettivamente, a Parigi il 12 ottobre 1953 e a Delft il 16 giugno 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Art. 3.

All'onere annuo relativo al contributo dovuto all'Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE) valutato, per l'anno 1975, in lire 500.000, si provvede:

per il medesimo anno finanziario 1975, a carico dello stanziamento iscritto al fondo di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, all'uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle disponibilità stesse indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

per gli anni finanziari 1976 e 1977, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'onere relativo al contributo dovuto all'Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE), valutato in lire 500.000 annue, si provvede:

per gli anni finanziari 1975, 1976 e 1977, a carico degli stanziamenti iscritti al fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977;

per l'anno finanziario 1978 mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Identico.